

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

PROGETTO DI RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA

(2009/C 296/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

RAMMENTANDO gli obiettivi del trattato sull'Unione europea,

TENENDO PRESENTE la protezione dei dati personali prevista nella decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale ⁽¹⁾ e nella convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, nella raccomandazione n. R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, che disciplina l'uso di dati personali nel settore della pubblica sicurezza e, per quanto pertinente, nella raccomandazione n. R (92) 1 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 10 febbraio 1992, sull'impiego di analisi di DNA nell'ambito della giustizia penale,

TENENDO CONTO dei lavori del gruppo di lavoro «DNA» della Rete europea di istituti di scienza forense (ENFSI) sull'armonizzazione dei marcatori del DNA e delle tecniche in materia di DNA,

CONSIDERANDO l'esistenza di aspetti tecnici associati con la ricerca in materia di DNA dei quali occorre tenere conto nello sviluppo delle attività di cooperazione,

TENENDO PRESENTE che l'attuale serie europea standard di marcatori del DNA consiste in sette marcatori del DNA,

CONSIDERANDO che lo scambio di dati sul DNA tra gli Stati membri sta progredendo rapidamente e le banche dati nazionali sul DNA stanno aumentando in dimensione e numero e ricordando che il valore statistico dei dati sul DNA corrisponde alla probabilità di concordanza casuale e dipende interamente dal

numero di marcatori del DNA che sono stati analizzati in modo affidabile, si ritiene necessario ampliare la serie europea standard (ESS) di loci adottata nel 2001,

RAMMENTANDO che l'articolo 7, paragrafo 1 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽²⁾ fa obbligo agli Stati membri di utilizzare le norme esistenti in materia di scambio di dati sul DNA, quali la «serie europea standard» (European Standard Set — ESS) o la serie di loci standard dell'Interpol (Interpol Standard Set of Loci — ISSOL), a decorrere dalla data di attuazione in conformità all'articolo 23,

RICORDANDO le proprietà dei profili DNA di cui all'allegato, capo 1, punto 1.1 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio,

CONVINTO che l'aumento del numero di marcatori faciliti uno scambio di informazioni efficace,

INCORAGGIANDO gli Stati membri ad attuare la nuova ESS non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di adozione della presente risoluzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE CHE SOSTITUISCE LA RISOLUZIONE 2001/C 187/01 DEL CONSIGLIO, DEL 25 GIUGNO 2001, SULLO SCAMBIO DEI RISULTATI DELLE ANALISI DEL DNA:

I. DEFINIZIONI

1. Per «marcatore del DNA» si intende il locus di una molecola che contiene tipicamente informazioni diverse nei diversi individui.

⁽¹⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

2. Per «risultato dell'analisi del DNA» si intende il codice alfanumerico risultante dall'analisi di uno o più loci del DNA e impiegato a fini di registrazione. Ad esempio, il risultato dell'analisi del DNA D3S1358 14-15, D21S11 28-30 indica che l'individuo è del tipo 14-15 relativamente al marcatore del DNA D3S1358 e del tipo 28-30 relativamente al marcatore del DNA D21S11.
3. Per «serie europea standard» (European Standard Set — ESS) si intende la serie di marcatori del DNA elencati nell'allegato 1.
4. Per «marcatore ESS» si intende un marcatore del DNA compreso nella serie europea standard (ESS).
5. Per «risultato dell'analisi ESS» si intende un risultato dell'analisi del DNA ottenuto impiegando i citati marcatori del DNA compresi nell'ESS.

II. TECNICHE IN MATERIA DI DNA NELL'AMBITO DELLA SCIENZA FORENSE

1. Per l'analisi forense del DNA, gli Stati membri sono invitati ad impiegare almeno i marcatori del DNA elencati nell'allegato 1 che costituiscono l'ESS, allo scopo di facilitare lo scambio dei risultati dell'analisi del DNA. Qualora siano disponibili informazioni da loci supplementari, gli Stati membri sono esortati a fornirle quando scambiano dati sul DNA.
2. Gli Stati membri sono invitati ad elaborare i risultati dell'analisi ESS conformemente a tecniche in materia di DNA scientificamente sperimentate e approvate, in base a studi svolti nel contesto del gruppo di lavoro «DNA» dell'ENFSI. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di specificare, dietro richiesta, i requisiti di qualità e le prove valutative in uso.

III. SCAMBIO DEI RISULTATI DELLE ANALISI DEL DNA

1. Nello scambio dei risultati delle analisi del DNA gli Stati membri sono esortati a limitare tali risultati alle zone cromosomiche prive di espressione genetica, un'analisi cioè che notoriamente non fornisce informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie.
2. Non risulta che i marcatori del DNA di cui all'allegato 1 contengano informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie. Qualora la scienza evolvesse in modo da consentire di determinare che uno qualsiasi dei marcatori del DNA raccomandati nella presente risoluzione fornisce informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie, si raccomanda agli Stati membri di non impiegare più il marcatore in questione nello scambio dei risultati delle analisi del DNA. Si raccomanda inoltre agli Stati membri di essere pronti a distruggere i risultati delle analisi del DNA da essi eventualmente ricevuti, qualora fosse dimostrato che tali risultati contengono informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie.

ALLEGATO

La serie europea standard (ESS) comprende i seguenti marcatori del DNA:

D3S1358

VWA

D8S1179

D21S11

D18S51

HUMTH01

FGA

D1S1656

D2S441

D10S1248

D12S391

D22S1045
